

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEI LAVORI PUBBLICI E DELLE COMUNICAZIONI

14.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI SABATO 22 GIUGNO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CROLLALANZA**

INDICE

	<i>Pag.</i>
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Interventi di pronto soccorso per la riparazione di opere pubbliche danneggiate in conseguenza di azioni belliche . . .	257

La riunione comincia alle 12.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Chiesa, De Cupis, Moro Aurelio, Pala, Pezzuto, Rabotti, Lauro e Cavallazzi.

Constata che la Commissione è in numero legale.

RAMPONE, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Interventi di pronto soccorso per la riparazione di opere pubbliche danneggiate in conseguenza di azioni belliche. (927)

CRO, *Relatore*, ricorda che il Ministero dei lavori pubblici era stato autorizzato, col decreto-legge 9 dicembre 1926-V, n. 2309, ad interventi di pronto soccorso in caso di terremoti, eruzioni, frane ed altri disastri causati da fenomeni naturali.

Il disegno di legge in esame propone di estendere questa facoltà ai danni dipendenti da operazioni belliche che richiedessero una azione diretta dello Stato, sia per il ripristino delle opere danneggiate, come per la tutela della pubblica incolumità.

L'opportunità dell'approvazione di questo disegno di legge è di per sé stessa evidente.

PRESIDENTE mette a partito gli articoli.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

La riunione termina alle 12.10.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Interventi di pronto soccorso per la riparazione di opere pubbliche danneggiate in conseguenza di azioni belliche. (927)

ART. 1.

Il Ministro dei lavori pubblici, durante il tempo di guerra, è autorizzato a disporre l'esecuzione di lavori per la urgente riparazione e ricostruzione di opere pubbliche, anche di interesse di enti ausiliari dello Stato, danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche, in deroga a tutte le disposizioni vigenti.

All'uopo è autorizzata una prima assegnazione di lire 20 milioni da iscrivere in appo-

sito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro delle finanze provvederà con propri decreti alla iscrizione in bilancio della somma suddetta, in relazione al fabbisogno.

ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

